Rep. n. Prot. n.	
Contratto di appalto per l'affidamento della stampa e della	
distribuzione dei Modelli di dichiarazione fiscale 730 e Unico-Persone	
Fisiche-per l'anno 2016	
REPUBBLICA ITALIANA	
Il giorno in Roma, presso la sede della	
Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo	
dell'Agenzia delle Entrate, alla Via Giorgione, 159, innanzi a me,	
, Ufficiale Rogante dell'Agenzia delle Entrate,	
senza assistenza dei testimoni per concorde rinunzia fattane dai comparenti,	
sono presenti i signori:	
, dirigente pubblico, nato a il,	
domiciliato per la carica ove sopra, il quale interviene in rappresentanza	
dell'Agenzia delle Entrate (di seguito, per brevità, "Agenzia"), con sede	
legale in Roma, alla Via Cristoforo Colombo, 426 c/d, codice fiscale e	
partita Iva 06363391001;	
, nato a il,	
domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di della	
Società (di seguito, per brevità, "Società" o	
"Operatore Economico"), con sede legale in, alla Via/Piazza	
; partita IVA:; codice	
fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese:	
, capitale sociale versato €;	

aggiudicatario dell'appalto per la stampa e distribuzione di Modelli di	
dichiarazione fiscale 730 e Unico-Persone Fisiche-per l'anno 2016.	
Al presente atto pubblico, redatto in forma pubblica amministrativa, si	
applicano le disposizioni della Legge n. 89/1913 (Legge notarile) e quelle	
successivamente emanate in attuazione della stessa.	
I signori sopra costituiti, dei quali sono certa di identità personale, qualifica e	
poteri di firma, convengono e stipulano quanto segue.	
Art. 1 - Oggetto	
1.1 Il presente Contratto ha ad oggetto la stampa e la distribuzione di	
Modelli di dichiarazione fiscale 730 e Unico – Persone Fisiche – per l'anno	
2016.	
In particolare, la Società si impegna ad effettuare, alle condizioni tutte del	
presente contratto, del Bando di gara, del Disciplinare di gara, del Progetto e	
relativi allegati da intendersi qui integralmente recepiti, le attività indicate	
nel Capitolato e, più in generale, la stampa e la distribuzione, secondo i	
quantitativi orientativamente indicati nei suddetti documenti di gara, di:	
a) n. 3.000.000 (tremilioni) di Modelli 730/2016 di dichiarazione	
semplificata agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;	
b) n. 3.000.000 (tremilioni) di Istruzioni per la compilazione dei Modelli di	
dichiarazione 730/2016, di cui al precedente punto a);	
c) n. 3.000.000 (tremilioni) di Buste da utilizzare ai fini della scelta	
dell'8‰, del 5‰ e del 2‰;	
d) n. 660.000 (seicentosessantamila) di Modelli di dichiarazione Unico 2016	
- Fascicolo 1;	
<u>'</u>	

e) n. 660.000 (seicentosessantamila) di Istruzioni per la compilazione dei	
Modelli di dichiarazione Unico 2016, di cui al precedente punto d);	
f) n. 190.000 (centonovantamila) di Modelli di dichiarazione Unico 2016 –	
Fascicolo 2;	
g) n. 190.000 (centonovantamila) di Istruzioni per la compilazione dei	
Modelli di dichiarazione Unico 2016, di cui al precedente punto f);	
h) n. 660.000 (seicentosessantamila) di Buste con finestra per i Modelli di	
dichiarazione Unico 2016;	
d'ora innanzi, denominati, congiuntamente, "Modelli, Istruzioni e Buste".	
1.2 L'Agenzia si riserva, in analogia con le strategie di approvvigionamento	
ormai consolidate, di acquistare soltanto i quantitativi ed i modelli necessari,	
nonché di non procedere ad alcun acquisto.	
La Società espressamente accetta, altresì, su richiesta dell'Agenzia, di	
aumentare o ridurre di 1/5 (un quinto) la fornitura globale e/o ogni singolo	
stampato di cui ai precedenti punti dalla a) alla h) di Modelli, Istruzioni e	
Buste ed il conseguente aumento/riduzione dei corrispettivi.	
1.3 La Società accetta espressamente, inoltre, che il numero di pagine di ogni	
singolo stampato possa essere, su richiesta dell'Agenzia, aumentato o	
diminuito con conseguente aumento/riduzione proporzionale del	
corrispettivo rispetto a quello indicato nella dichiarazione di offerta	
economica, qui integralmente recepita.	
Art. 2 - Durata	
2.1 Il presente contratto ha decorrenza dalla data di stipula fino all'integrale	
adempimento, da parte della Società, di tutte le obbligazioni contrattuali, da	
effettuarsi secondo le modalità e le tempistiche di cui ai successivi artt. 5 e 6,	
3	

termini da considerarsi, a tutti gli effetti, essenziali ed improrogabili ai sensi	
dell'art. 1457 cod. civ	
2.2 La Società potrà chiedere una proroga dei termini qualora la mancata	
consegna sia dovuta a causa di forza maggiore debitamente documentata ed	
accettata dall'Agenzia. In tal caso la Società dovrà darne comunicazione	
scritta entro tre giorni dal verificarsi dell'evento; in caso contrario nessuna	
causa di forza maggiore potrà essere addotta a giustificazione del ritardo	
verificatosi nella consegna da parte dell'appaltatore.	
2.3 Qualunque fatto dell'Agenzia che obblighi la Società a sospendere le	
lavorazioni o a ritardarle può costituire motivo per la proroga del termine di	
consegna.	
Art. 3 – Recesso	
<b>3.1</b> La Società espressamente acconsente a che l'Agenzia possa recedere dal	
contratto in qualsiasi momento, dandone avviso, mediante lettera	
raccomandata, almeno 7 giorni prima della data in cui il recesso deve avere	
esecuzione.	
Il tal caso, l'Agenzia riconoscerà alla Società esclusivamente i corrispettivi	
relativi alla parte di fornitura eseguita ed alle prestazioni effettuate fino al	
momento di efficacia del recesso.	
La Società rinuncia, fin d'ora, a qualsiasi pretesa di indennizzo e/o	
risarcimento e/o rimborso alcuno a qualsiasi titolo.	
•	
Art. 4 –Oneri ed incombenze a carico della Società	
<b>4.1</b> Oltre a quanto indicato al precedente art. 1, si intendono comprese nella	
fornitura e remunerate con il pagamento, da parte dell'Agenzia, dei	
4	

corrispettivi indicati all'art. 10, le seguenti attività di seguito indicate a titolo	
indicativo e non esaustivo:	
1. gli impianti grafici necessari alla produzione dei singoli ordinativi;	
2. il ritiro, presso la sede dell'Agenzia, dei materiali necessari per i test della	
fornitura;	
3. tutti i trasporti relativi all'esecuzione della fornitura;	
4. le eventuali spese di trasporto, viaggio, missione del personale addetto alla	
fornitura;	
5. l'imballo rispondente alle norme in vigore a seconda della natura dei	
Modelli, delle Istruzioni e delle Buste;	
6. la collocazione e la sistemazione dei Modelli, delle Istruzioni e delle Buste	
forniti all'interno dei locali delle sedi di consegna indicate nel Piano di	
distribuzione;	
7. la fornitura di tutti i materiali ed i mezzi occorrenti, franchi di ogni spesa	
di imballaggio, trasporto ed ogni altra spesa accessoria.	
Art. 5 – Condizioni e modalità di esecuzione della fornitura	
<b>5.1</b> La Società si impegna a fornire i Modelli, le Istruzioni e le Buste entro	
venti giorni lavorativi – sabato, domenica e festivi esclusi – dal "visto si	
stampi" apposto sulla copia cianografica per i modelli 730/2016 ed Unico	
2016 secondo le modalità indicate nel Capitolato speciale descrittivo e	
prestazionale. La Società dichiara di essere a conoscenza, ed accetta, che	
quanto indicato nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale per effetto	
dei nuovi provvedimenti di approvazione relativi ai Modelli, Istruzioni e	
der ndovi provvedimenti di approvazione relativi di Modelli, istitizioni e	

Buste possa variare, senza che per ciò possa essere sollevata dalla Società	
alcuna eccezione o richiesta di modifiche del corrispettivo.	
<b>5.2</b> La documentazione contenente tutti gli elementi necessari all'esecuzione	
della fornitura deve essere ritirata dalla Società, entro due giorni lavorativi,	
presso la sede dell'Agenzia – Ufficio Modulistica– a seguito di apposita	
comunicazione trasmessa via fax, oppure via e-mail, e sarà costituita da un	
file elettronico in formato pdf o quark-press su uno o più CD, contenente il	
materiale della produzione da realizzare e relativi supporti cartacei.	
<b>5.3</b> La fornitura avrà inizio dopo il "visto si stampi" di cui al punto 5.2 del	
Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e secondo i termini e le	
modalità ivi previsti.	
<b>5.4</b> Tutti i ritiri e le consegne di cui alla presente fornitura, da effettuarsi a	
cura e spese della Società, devono risultare da documenti accompagnatori	
debitamente sottoscritti dai rappresentanti delle Parti (punto 9 del Capitolato	
speciale descrittivo e prestazionale). Tali documenti accompagnatori, redatti	
secondo lo schema predisposto dall'Agenzia, faranno prova ad ogni effetto	
ed, in particolare, ai fini dell'applicazione delle penali di cui al successivo	
art. 15.	
5.5 La Società riconosce che tutte le modalità ed i termini previsti nel	
Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, così come richiamato nel	
presente articolo, sono da considerarsi essenziali a tutti gli effetti, ai sensi	
dell'art. 1457 c.c Resta inteso che, ai fini del calcolo dei termini di	
consegna di cui al Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, non si tiene	
conto del tempo impiegato dall'Agenzia per l'approvazione dei Modelli,	
delle Istruzioni e delle Buste.	

Il presente contratto è sottoposto alla disciplina sull'esecuzione del contratto	
di cui al D.P.R. n. 207/2010.	
Art. 6 – Consegna	
<b>6.1</b> I Modelli, le Istruzioni e le Buste dovranno essere consegnati, durante il	
normale orario di lavoro – 08:30/17:00 – presso le sedi centrali e periferiche	
dell'Agenzia e presso le sedi concordate dei Comuni Italiani, a cura e spese	
della Società, nelle quantità e con le modalità indicate nel Piano di	
distribuzione, di cui ai punti 1.2 e 9 del Capitolato speciale descrittivo e	
prestazionale.	
La distribuzione, con l'assunzione, da parte della Società, di tutti i rischi	
connessi, comporterà la consegna del materiale a tutti i Comuni dello Stato	
ed agli Uffici dell'Agenzia, nei quantitativi indicati nel Piano di	
distribuzione, previo accordo con i destinatari.	
La consegna avverrà nell'ambito del normale orario di lavoro, all'interno dei	
locali indicati dai destinatari stessi.	
La Società è obbligata a verificare preventivamente la disponibilità del	
destinatario alla ricezione della consegna presso la propria sede istituzionale	
o in altro luogo indicato dallo stesso destinatario.	
6.2 La Società si impegna ad ultimare la consegna degli stampati entro venti	
giorni lavorativi – sabato, domenica e festivi esclusi – dalla data di rilascio	
del "visto si stampi".	
<b>6.3</b> La Società fornitrice, prima di iniziare la distribuzione, dovrà consegnare	
all'Agenzia – Ufficio Modulistica – un prospetto indicante	
la tempistica con cui intende organizzare la distribuzione ai destinatari, come	
previsto al punto 8 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, nel	
 7	
,	

puntuale rispetto delle condizioni ivi previste al punto 9 del medesimo	
Capitolato.	
Eventuali variazioni delle quantità da consegnare, nonché di eventuali	
quantitativi da spostare da un luogo ad un altro – anche presso un	
destinatario che abbia già ricevuto la fornitura – saranno comunicate	
dall'Agenzia alla Società con un preavviso di tre giorni solari rispetto alla	
data di prevista consegna, di ciascun ordinativo, senza alcun onere o spesa	
aggiuntivi per l'Agenzia. Qualora l'Agenzia si avvalga di tale facoltà, la	
Società provvederà a custodire, presso i propri magazzini e a propria cura e	
spese, i Modelli, le Istruzioni e le Buste non consegnati fino alla data di	
effettiva consegna, il cui termine non potrà comunque eccedere i 180	
(centottanta) giorni solari dalla data di consegna inizialmente prevista.	
<b>6.3.1</b> Quanto previsto dal precedente comma, troverà applicazione anche	
qualora la sede di destinazione, per qualsiasi motivo, non sia in grado di	
ricevere i Modelli, le Istruzioni e le Buste oggetto della fornitura, restando,	
comunque, impegnata l'Agenzia a ridurre al minimo gli eventuali disagi.	
<b>6.4</b> La Società riconosce che le situazioni previste ai precedenti commi 1, 2 e	
3 non costituiscono sotto alcun profilo mora del creditore.	
<b>6.5</b> Di ciascuna consegna presso le sedi, farà fede il relativo documento di	
consegna sottoscritto dalle Parti (destinatario e rappresentante della Società),	
copia del quale dovrà essere trasmessa dalla Società all'Agenzia, Ufficio	
Fornitori, al termine della fornitura, unitamente – qualora ricorrano i	
presupposti di legge di cui all'art. 12, comma 12.1 del presente contratto – al	
relativo documento di trasporto.	

In aggiunta ai documenti di cui sopra, la Società deve inviare all'Agenzia	
copia dell'autocertificazione di conformità alle prescrizioni contrattuali	
riguardante i beni consegnati. Qualora il documento di trasporto contenga	
tutti i dati richiesti dall'Agenzia, potrà essere omessa la compilazione e la	
spedizione del documento di consegna (punto 9 del Capitolato speciale	
descrittivo e prestazionale).	
<b>6.6</b> La Società dovrà provvedere ad inviare all'Agenzia – Ufficio	
Modulistica – anche via fax o mediante e-mail, un rendiconto delle spedizioni	
effettuate dalla Società distributrice nella settimana precedente con	
l'indicazione dei destinatari e dei quantitativi ad ognuno attribuiti. La	
Società dovrà, inoltre, provvedere, prima dell'inizio delle operazioni di	
distribuzione, a comunicare all'Agenzia - Ufficio Modulistica - il calendario	
di distribuzione, avendo cura di evidenziare la tempistica programmata per le	
varie consegne. In caso di mancato rispetto dei tempi di consegna o delle	
modalità di esecuzione della fornitura, la Società si impegna a segnalare	
immediatamente il ritardo al predetto Ufficio, evidenziandone, altresì, le	
ragioni. È fatta salva, in ogni caso, l'applicazione degli artt. 3 "Recesso" e	
15 "Penali ed esecuzione in danno" del presente contratto.	
Art. 7 – Erronea consegna	
7.1 La Società garantisce la corrispondenza dei Modelli, delle Istruzioni e	
delle Buste consegnati a quelli richiesti dall'Agenzia.	
7.2 Tutti i Modelli, le Istruzioni e le Buste eventualmente diversi rispetto a	
quelli dell'ordinativo, fatta salva l'applicabilità delle penali di cui al	
successivo art. 15 del presente contratto, verranno senza indugio ritirati e/o	
	I.

sostituiti a cura e spese della Società a seguito di comunicazione	
dell'Agenzia e/o dei destinatari.	
Art. 8 – Proprietà e diritti	
8.1 Le Parti convengono che i Modelli, le Istruzioni e le Buste diverranno di	
proprietà dell'Agenzia contestualmente alla sottoscrizione del documento di	
consegna di cui al precedente art. 6 e, pertanto, tutti gli effetti derivanti dal	
trasferimento della proprietà decorreranno da tale momento.	
8.2 Qualsiasi materiale fornito dall'Agenzia ai fini della presente fornitura è	
di proprietà esclusiva dell'Agenzia e, pertanto, al termine delle attività	
contrattuali, dovrà essere riconsegnato, a cura e spese della Società,	
all'Agenzia medesima.	
La Società assume in proprio ogni responsabilità in ordine alla buona	
conservazione ed alla integrità dei suddetti materiali fino alla loro completa	
restituzione. La Società si impegna a non utilizzare in alcun modo tutto	
quanto fornito dall'Agenzia, se non per l'esecuzione della fornitura, fermo	
restando che, ove l'Agenzia riscontri il mancato adempimento a tale obbligo,	
potrà chiedere la risoluzione di diritto del contratto.	
Art. 9 – Garanzia	
9.1 La Società garantisce espressamente che i Modelli, le Istruzioni e le	
Buste forniti in esecuzione del contratto sono esenti da vizi e difformità che	
ne diminuiscano il valore e/o li rendano inidonei, anche solo parzialmente,	
all'uso cui sono destinati.	
9.2 Per effetto della suddetta garanzia, la Società provvederà alla tempestiva	
e gratuita sostituzione dei Modelli, delle Istruzioni e delle Buste che fossero	
risultati difettosi e/o difformi a seguito della comunicazione, da parte	
10	

dell'Agenzia e/o dei destinatari, dei riscontrati difetti e/o difformità. È fatta,	
comunque, salva l'applicazione delle penali, di cui all'art. 15 del presente	
contratto.	
Art. 10 – Corrispettivi	
10.1 Per la fornitura complessiva, comprensiva, altresì, di tutte le prestazioni	
connesse ad essa e relativa ai Modelli di dichiarazione fiscale 2016 e relative	
Istruzioni e Buste, l'Agenzia corrisponderà alla Società il corrispettivo	
corrispondente alle quantità effettivamente fornite, in base ai corrispettivi	
unitari di cui all'offerta economica, integralmente recepita dal presente	
contratto.	
I prezzi unitari per singolo modulo e quelli complessivi per il numero di	
modelli orientativamente indicato nei documenti di gara, così come proposti	
nell'offerta economica, sono di seguito riportati:	
a) € NON COMPILARE + IVA cadauno per Modelli 730/2016 di	
dichiarazione semplificata agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone	
fisiche;	
b) € NON COMPILARE + IVA cadauno per le Istruzioni per la	
compilazione dei Modelli di dichiarazione 730/2016, di cui al precedente	
punto a);	
c) € NON COMPILARE + IVA cadauno per Buste da utilizzare ai fini della	
scelta dell'8‰, del 5‰ e del 2‰;	
d) € NON COMPILARE + IVA cadauno per Modelli di dichiarazione	
Unico 2015– Fascicolo 1;	

a) C NON COMPHANE . IVA salama man la Lamaiani man la	
e) € NON COMPILARE + IVA cadauno per le Istruzioni per la	
compilazione dei Modelli di dichiarazione Unico 2016, di cui al precedente	
punto d);	
f) € NON COMPILARE + IVA cadauno per Modelli di dichiarazione	
Unico 2016 – Fascicolo 2;	
g) € NON COMPILARE + IVA cadauno per le Istruzioni per la	
compilazione dei Modelli di dichiarazione Unico 2016, di cui al precedente	
punto f);	
h) € NON COMPILARE + IVA per Buste con finestra per i Modelli di	
dichiarazione Unico 2016.	
10.2 Resta, altresì, inteso che l'Agenzia liquiderà alla Società il corrispettivo	
dovuto calcolato sulla base dei prezzi rapportati alle quantità effettivamente	
fornite.	
10.3 Il corrispettivo di cui al comma 1 si intende comprensivo di ogni onere	
e spesa e rimarrà fisso ed invariato per tutta la durata del presente contratto.	
La Società dichiara che nella determinazione del prezzo offerto ha tenuto	
conto di tutti gli elementi economici, tecnici e di tempistica indicati nel	
Bando di gara, nel Disciplinare di gara nonché nel Progetto e relativi allegati.	
La Società, inoltre, dichiara che il prezzo sopra indicato è stato determinato	
prendendo in considerazione le ultime variazioni dei prezzi di mercato di	
tutti i beni ed i servizi necessari alla produzione ed alla consegna dei	
Modelli, delle Istruzioni e delle Buste, e che lo stesso è stato determinato	
dall'esito di adeguate previsioni e stime in ordine a variazioni dei predetti	
prezzi di mercato.	

La Società rinuncia, pertanto, sin d'ora, a richiedere, ai sensi dell'art. 1467	
c.c, la risoluzione del presente contratto per sopravvenuta eccessiva	
onerosità, nonché ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 1664 c.c	
Qualora l'Agenzia dovesse decidere di variare – in aumento o in	
diminuzione - il numero di pagine degli stampati, il corrispettivo unitario	
dello stampato sarà adeguato proporzionalmente rispetto ai prezzi indicati	
nell'offerta economica, in conformità a quanto previsto nel Disciplinare di	
gara.	
10.4 La Società garantisce che i corrispettivi richiesti sono competitivi e che	
sono stati determinati secondo un corretto rapporto costi/prestazioni che	
verrà mantenuto per tutta la durata del contratto.	
10.5 La Società, inoltre, espressamente accetta, sin d'ora:	
l'aumento e/o la riduzione di 1/5 della fornitura globale e/o di ogni singola	
fornitura; l'aumento e/o la riduzione del numero delle pagine dei Modelli e	
delle Istruzioni come indicato al precedente art. 1, commi 1.2 e 1.3, anche	
per quel che riguarda i corrispettivi.	
Art. 11 – Tracciabilità dei flussi finanziari	
La Società, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art.	
3 della legge n. 136 del 13/8/2010 e s.m.i., così come modificata dal D.L. n.	
187/2010 e s.m.i., è obbligata ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o	
postali dedicati alle commesse pubbliche, ovvero altri strumenti di	
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.	
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento	
devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla	
stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice	
10	

identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti	
pubblici di lavori, servizi e forniture.	
Ai sensi del comma 7 dell'art. 3 della legge citata il conto dedicato è il	
seguente: – IBAN:	
Il/I soggetto/i abilitato/i ad eseguire movimentazioni sul predetto conto	
è/sono:	
1) Cognome	
C.F.:;	
2) Cognome	
C.F.:	
La Società si impegna a comunicare all'Agenzia, entro 7 giorni, ogni	
eventuale variazione relativa al predetto conto corrente e ai soggetti	
autorizzati ad operare su di esso.	
La Società, inoltre, si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i	
subappaltatori e subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità	
assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità	
finanziaria prescritti dalla citata legge.	
Si impegna, altresì, a trasmettere i predetti contratti all'Agenzia, stante	
l'obbligo di verifica imposto alla stazione appaltante dal comma 9 del	
predetto art. 3 della legge n. 136/2010.	
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri	
strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina	
la risoluzione di diritto del contratto.	
La Società si impegna a dare immediata comunicazione all'Agenzia delle	
Entrate ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della provincia di	
Summarization of the control o	
	i

Roma della notizia dell'inadempimento della propria controparte	
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.	
La Società si impegna altresì ad effettuare i pagamenti destinati ai	
dipendenti, ai consulenti nonché ai fornitori di beni e servizi rientranti nelle	
spese generali nonché quelli destinati ad immobilizzazioni tecniche tramite il	
conto corrente dedicato.	
Art. 12 – Fatturazione e pagamenti	
12.1 I corrispettivi di cui al precedente art. 10.1 verranno liquidati	
dall'Agenzia previa presentazione di apposita fattura emessa dalla Società	
relativamente a ciascun ordinativo. La fattura dovrà essere, inoltre, corredata	
di copia del documento di consegna e, qualora ricorrano i presupposti	
previsti dall'art. 21, comma 4, D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive	
modificazioni ed integrazioni, del relativo documento di trasporto, di cui	
all'art. 6, comma 6.5 del presente contratto, nonché della dichiarazione di	
conformità dei beni forniti alla prescrizione contrattuale.	
12.2 Il pagamento dei sopra citati corrispettivi avverrà a 30 (trenta) giorni	
decorrenti dalla ricezione della fattura, mediante bonifico bancario emesso	
presso l'Istituto di Credito e sul numero di conto corrente dedicato indicato	
all'art. 11 del presente contratto.	
12.3 Ogni eventuale variazione delle modalità sopra indicate dovrà essere	
comunicata all'Agenzia mediante lettera raccomandata con avviso di	
ricevimento, indirizzata presso il domicilio eletto nel presente contratto. Fino	
al momento in cui tale comunicazione non sarà pervenuta all'Agenzia, i	
pagamenti da questa effettuati avranno pieno effetto liberatorio per la stessa.	

Sull'importo netto di ciascuna fattura è effettuata una ritenuta dello 0,5 per	
cento; le ritenute saranno svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo	
l'approvazione del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo	
rilascio del DURC.	
12.4 Resta, peraltro, inteso che le modalità di comunicazione indicate al	
precedente comma 3 non potranno essere in alcun modo derogate e che ogni	
altra comunicazione di qualsiasi tipo e forma sarà priva di effetto.	
12.5 La Società prende espressamente atto che l'Agenzia non corrisponderà	
interessi per eventuali ritardi verificatisi nei pagamenti per ragioni	
indipendenti dalla sua volontà.	
In caso di ritardo nell'effettuazione dei pagamenti, imputabile alla	
Committente, verranno corrisposti gli interessi moratori ai sensi e nel	
rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 9 ottobre 2002 n. 231, novellato dal	
D.lgs 9 novembre 2012 n. 192.	
12.6 In caso di applicazione delle penali, di cui al successivo art. 15, sarà	
facoltà dell'Agenzia compensare il debito corrispondente con quanto dovuto	
a titolo di corrispettivo, oppure incamerare la cauzione, di cui al successivo	
art. 14.	
<b>12.7</b> Le fatture dovranno riportare il CIG ed essere intestate a: Agenzia delle	
Entrate – codice fiscale e P.IVA 06363391001 – Viale Cristoforo Colombo,	
426 c/d – 00145 ROMA - e spedite a: Agenzia delle Entrate – Direzione	
Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo – Settore Logistica e	
fornitori – Ufficio Fornitori – Via Giorgione, 159 – 00147 ROMA.	
L'Agenzia, sulla base della consuntivazione delle forniture effettivamente	
prestate, provvederà alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, entro 30	
1 /	1

(trenta) giorni dalla data di ricezione delle fatture emesse dalla Società, da	
effettuarsi a mezzo bonifico bancario a favore della Banca e sul numero di	
conto corrente dedicato, indicato all'art.11 del presente contratto.	
La Società si impegna a fornire un indirizzo di posta elettronica attivo al	
quale potrà essere inviata ogni utile informazione per l'esecuzione del	
contratto.	
Le fatture dovranno essere inviate all'Agenzia attraverso il Sistema di	
Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro	
dell'Economia e delle Finanze 7 marzo 2008, avendo cura di inserire il	
codice IPA dell'Agenzia: X3DZ5I.	
Oltre al suddetto codice IPA (Codice destinatario), il fornitore si impegna a	
riportare nel tracciato della fattura elettronica i seguenti dati:	
- Riferimento Amministrazione (campo 1.2.6 dello schema di fattura	
elettronica): si tratta di un identificativo interno, presente nel sistema	
contabile e gestionale dell'Agenzia delle Entrate, a cui è associato il conto	
corrente su cui saranno effettuati i pagamenti in favore di codesta società;	
-Dati Ordine Acquisto (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura	
elettronica): si tratta di dati identificativi (n. ordine - data ordine - linea	
ordine) relativi agli ordini di acquisto emessi per il tramite del sistema	
contabile dell'Agenzia idonei ad identificare le prestazioni che saranno	
eseguite dal Fornitore in favore dell'Agenzia;	
- Dati Ricezione (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si	
tratta di dati (n. ricezione - linea ricezione) attestanti l'avvenuta prestazione	
resa dalla società in favore dell'Agenzia;	
- Codice Identificativo Gara (CIG).	

I suddetti deti serenno comunicati in via automatizzata mazzo nosta	
I suddetti dati saranno comunicati in via automatizzata mezzo posta	
elettronica.	
La Società prende atto che le suddette indicazioni costituiscono requisito	
essenziale per procedere al pagamento delle fatture stesse.	
Art. 13 – Termini	
13.1 I termini relativi alla fornitura in oggetto, inclusi, in particolare, quelli	
indicati nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, si considerano a	
tutti gli effetti essenziali ed improrogabili, ai sensi dell'art. 1457 c.c	
Art. 14 – Garanzia di esecuzione	
14.1 A garanzia dell'esatto e corretto adempimento degli obblighi	
contrattuali, la Società ha costituito con polizza n. NON COMPILARE del	
NON COMPILARE emessa da NON COMPILARE una garanzia di	
esecuzione per una somma pari ad € NON COMPILARE nelle forme e nei	
modi previsti dal Disciplinare di gara, da intendersi, qui, integralmente	
recepito.	
14.2 In caso di inesatto o mancato adempimento degli obblighi contrattuali	
da parte della Società, l'Agenzia si rivarrà, senza alcuna formalità, sulla	
garanzia di cui al precedente comma, incamerandola, a ristoro di ogni danno	
e delle penali contrattuali, salvi gli ulteriori danni subiti.	
14.3 La cauzione prestata dalla Società a garanzia dell'esatto e corretto	
adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il contratto sarà svincolata,	
a richiesta della Società, al momento in cui tali obbligazioni saranno state	
adempiute nella loro totalità.	
ademptate nema 1010 totalita.	

14.4 Qualora l'ammontare della garanzia si dovesse ridurre per effetto di	
quanto disposto dal successivo art. 15, la garanzia dovrà essere reintegrata	
entro il termine di dieci giorni da quello in cui l'Agenzia avrà reso nota, alla	
Società, l'avvenuta riduzione. In caso di mancata reintegrazione nel termine	
suddetto, l'Agenzia ha facoltà di considerare risolto di diritto il contratto,	
fatto salvo il risarcimento del danno subito.	
Art. 15 – Penali ed esecuzione in danno	
15.1 Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ai termini di consegna di	
cui al paragrafo 5 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale,	
relativamente alle fasi di test, l'Agenzia applicherà una penale pari all'1 per	
mille dell'ammontare netto contrattuale, salvo il diritto al risarcimento del	
maggior danno.	
15.2 In caso di ritardata consegna rispetto ai tempi stabiliti e/o di consegna di	
Modelli, Istruzioni o delle Buste differenti, in tutto o in parte, da quelle	
oggetto del contratto o di loro mancata sostituzione, l'Agenzia:	
- applicherà, per ogni giorno lavorativo di ritardo, una penale pari al 1 per	
mille dell'ammontare netto contrattuale, calcolato sulla base dei prezzi	
unitari di cui all'art. 10 del presente contratto, delle quantità non consegnate	
o non sostituite nei termini, salvo il diritto al risarcimento del maggior	
danno;	
- in aggiunta alla penale, a spese della Società e fino ad un valore	
corrispondente a quello della penale stessa secondo quanto sopra, avrà,	
inoltre, la facoltà di pubblicare, sul quotidiano a maggiore diffusione delle	
località in cui si è verificato il ritardo, una comunicazione in cui si renda	

noto che la responsabilità della consegna era a carico della Società stessa e	
non dell'Agenzia delle Entrate.	
15.3 Qualora i ritardi di cui al presente articolo superino i 20 (venti) giorni	
lavorativi, per i giorni successivi al ventesimo, il presente contratto potrà	
essere risolto unilateralmente, mediante comunicazione scritta con	
raccomandata A/R e senza intervento giudiziario, con facoltà di	
commissionare ad altre imprese, in danno della Società, la fornitura ovvero	
la parte della fornitura non eseguita dalla Società stessa, fatto salvo il	
risarcimento del maggior danno.	
15.4 Qualora prima dell'inizio delle consegne, la Società non presenti il	
Piano di distribuzione previsto dal precedente art. 6, comma 6.3, l'Agenzia	
applicherà, per ogni giorno lavorativo di ritardo, una penale pari all'1 per	
mille dell'ammontare netto contrattuale, salvo il risarcimento del maggior	
danno.	
15.5 Qualora non vengano presentate le rendicontazioni settimanali previste	
dal precedente art. 6, comma 6.6, l'Agenzia applicherà, per ogni giorno	
lavorativo di ritardo, una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto	
contrattuale, salvo il risarcimento del maggior danno.	
<b>15.6</b> L'Agenzia potrà procedere a compensare gli eventuali crediti derivanti	
dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con gli importi	
dovuti alla Società, ove non intenda avvalersi della cauzione di cui al	
precedente art. 14.	
<b>15.7</b> L'importo massimo delle penali applicate non potrà superare il 10%	
(dieci per cento) del valore dei corrispettivi contrattuali, pena la risoluzione	

del contratto. Si conviene espressamente che le penali saranno applicabili, e	
nessuna eccezione potrà essere sollevata dalla Banca, anche qualora il ritardo	
o l'inadempimento dipendessero da fatto di terzi.	
Art. 16 – Obblighi nei confronti dei dipendenti e sicurezza sul luogo di	
lavoro	
16.1 La Società si impegna, assumendo a proprio carico tutti gli oneri	
relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ad ottemperare, nei	
confronti del personale proprio, a tutti gli obblighi, nessuno escluso,	
derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di	
assicurazioni sociali, ivi inclusi i contratti di lavoro e gli atti amministrativi.	
16.2 La Società si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei suddetti	
soggetti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti	
dai Contratti Collettivi di Lavoro applicabili alla categoria e nella località in	
cui si svolgono le prestazioni stesse ed, in genere, ad ogni altro contratto	
collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella	
località, anche nel caso in cui la Società non sia aderente alle associazioni	
stipulanti o receda da esse.	
16.3 La Società si obbliga, infine, a continuare ad applicare i su indicati	
contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.	
L'Agenzia, in caso di violazione degli obblighi di cui sopra, si riserva di	
operare una ritenuta infruttifera pari, nel massimo, al 20% dell'importo delle	
fatture concernenti il periodo in cui l'inadempienza è stata accertata. La	
ritenuta sarà svincolata soltanto dopo che le inadempienze rilevate siano	
state sanate; in tale ipotesi la Società non potrà avanzare alcuna pretesa per il	
ritardato pagamento.	

16.4 La Società si obbliga a tenere indenne e, dunque, a risarcire l'Agenzia	
per ogni eventuale pregiudizio e/o danno che la stessa Agenzia dovesse	
subire a seguito di qualsiasi azione e/o pretesa proposta o avanzata nei propri	
confronti da parte di dipendenti della Società.	
16.5 La Società si impegna alla integrale osservanza delle disposizioni di cui	
alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul	
luogo di lavoro ed in particolare del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e di quelle che	
dovessero essere emanate nel corso di validità del presente contratto, in	
quanto applicabili. La Società si impegna, inoltre, ad effettuare,	
congiuntamente al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione	
dell'Agenzia, apposito sopralluogo nei locali della sede, al fine di prendere	
atto di eventuali rischi specifici ivi esistenti, in modo tale da adottare le	
opportune precauzioni e rendere edotti i propri dipendenti. La Società si	
impegna, infine, ad uniformarsi alle procedure di emergenza e di pronto	
soccorso sanitario in vigore presso la sede ove si svolgeranno le attività	
contrattuali.	
Art. 17 – Responsabilità civile	
17.1 La Società assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni	
eventualmente subiti da persone o cose, dell'Agenzia e/o terzi, in dipendenza	
di omissioni o negligenze o quant'altro attiene all'esecuzione delle	
prestazioni contrattuali riferibili ad essa o a soggetti da essa incaricati.	
17.2 La Società si obbliga a tenere indenne e, dunque, risarcire l'Agenzia per	
ogni eventuale pregiudizio e/o danno che la stessa Agenzia dovesse subire a	
seguito di qualsiasi azione e/o pretesa proposta o avanzata nei propri	
confronti da parte di terzi.	
22	

17.3 Le Parti concordemente stabiliscono, inoltre, che al presente contratto si	
applica integralmente la garanzia per vizi nonché ogni istituto normativo a	
tutela dei diritti e degli interessi del compratore. Si conviene espressamente	
che le penali saranno applicabili e nessuna eccezione potrà essere sollevata	
dalla Società, anche qualora il ritardo o l'inadempimento dipendessero da	
fatto di terzi.	
Art. 18 – Disposizioni antimafia	
18.1 La Società prende atto che la validità e l'efficacia del presente contratto	
è subordinata all'integrale ed assoluto rispetto della vigente legislazione	
antimafia, incluse le disposizioni di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i., il	
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i La Società garantisce	
che nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti indicati nell'art. 85	
del citato D.Lgs. n. 159 del 2011 non sono stati emessi provvedimenti	
definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti,	
sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti	
procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero	
condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la Pubblica	
Amministrazione.	
18.2 La Società si impegna a comunicare tempestivamente all'Agenzia ogni	
modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, nella struttura,	
negli organismi tecnici e/o amministrativi, nonché, pena la risoluzione di	
diritto del presente contratto: a) eventuali procedimenti o provvedimenti,	
definitivi o provvisori, emessi a carico della Società ovvero nei confronti di	
tutti i soggetti indicati nell'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011, anche	
successivamente alla stipula del presente contratto; b) ogni variazione della	
23	

propria composizione societaria eccedente il 2% (due per cento); c) ogni	
altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata	
successivamente alla stipula del presente contratto.	
18.3 L'Agenzia si riserva, inoltre, il diritto di verificare la permanenza, per	
tutta la durata del contratto, dei requisiti previsti dalle disposizioni antimafia	
relativamente a tutti i soggetti di cui ai commi precedenti.	
18.4 Le Parti convengono espressamente che, nel caso fossero emanati i	
provvedimenti di cui al precedente comma 1 nell'arco della durata del	
contratto, esso si intenderà immediatamente risolto, fatta salva la facoltà	
dell'Agenzia di richiedere il risarcimento dei danni subiti. Parimenti, il	
contratto si risolverà di diritto ove la Società non ottemperi agli impegni	
assunti ai sensi del comma 2 del presente articolo.	
Art. 19 – Obbligo di riservatezza	
19.1 La Società si impegna, pena la risoluzione del presente contratto e fatto	
salvo, in ogni caso, il diritto dell'Agenzia al risarcimento dei danni subiti, a	
non divulgare, anche successivamente alla scadenza del contratto, notizie	
relative all'attività svolta dall'Agenzia quale Pubblica Amministrazione,	
delle quali sia venuta a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni	
contrattuali, nonché a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano	
copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi genere di atti di cui sia	
eventualmente venuta in possesso in ragione dell'incarico ad essa affidato	
con il presente contratto.	
Art. 20 – Clausola risolutiva espressa	
	1

20.1 L'Agenzia ha diritto di risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 c.c.	
mediante semplice lettera raccomandata senza bisogno di messa in mora, nei	
seguenti casi:	
a) frode e grave negligenza nell'esecuzione della fornitura;	
b) stato di inosservanza della Società riguardo tutti i debiti contratti per	
l'esercizio della propria impresa e per lo svolgimento del contratto;	
c) manifesta incapacità nell'esecuzione della fornitura;	
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli	
infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle	
maestranze;	
e) sospensione della fornitura da parte della Società senza giustificato	
motivo;	
f) rallentamento delle consegne senza giustificato motivo in misura tale da	
pregiudicare la realizzazione della fornitura nei termini previsti dal contratto;	
g) cessione del contratto o subappalto fuori dei casi espressamente consentiti	
dal Disciplinare di gara, dal presente contratto e dalla legislazione vigente;	
h) reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione	
contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti;	
i) inadempienza accertata agli obblighi ed agli oneri fiscali e contributivi	
previsti ed imposti dalla legge, nonché – comunque - perdita delle condizioni	
per contrattare con la PA ai sensi dell'art. 38 comma 1, D.Lgs. n. 163/2006 e	
s.m.i.;	
j) mancato rispetto dell'obbligo di effettuare tutte le transazioni relative	
all'esecuzione del presente contratto attraverso l'utilizzo dei conti correnti	
dedicati accesi presso le banche o la società Poste Italiane S.p.A., ovvero	
25	
/3	

degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle	
operazioni, così come previsto dalla legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.,	
da ultimo modificata dal D.L. n. 187/2010.	
Con la risoluzione del contratto, sorge nell'Amministrazione il diritto di	
affidare a terzi la fornitura, o la parte rimanente di questa, in danno della	
Società.	
L'affidamento a terzi verrà comunicato alla Società inadempiente, mediante	
comunicazione scritta, trasmessa anche via fax, con indicazione dei nuovi	
termini di esecuzione delle forniture affidati e degli importi relativi. Alla	
Società inadempiente saranno addebitate le spese sostenute in più	
dall'Agenzia rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono	
prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da	
eventuali crediti della Società, senza pregiudizio dei diritti dell'Agenzia sui	
beni della Società.	
Nel caso di minore spesa, nulla compete alla Società inadempiente.	
L'esecuzione in danno non esime la Società dalle responsabilità civili e	
penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno	
motivato la risoluzione.	
Art. 21 – Tutela dei dati personali	
21.1 I dati personali conferiti ai fini dell'esecuzione del presente contratto	
saranno oggetto di trattamento manuale, informatico e telematico da parte	
dell'Agenzia nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 31 dicembre 1996 n.	
675, così come modificata dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente	
per le finalità connesse all'esecuzione del presente atto.	
	<u> </u>

21.2 Resta inteso che competono alla Società i diritti di cui all'art. 13 della	
succitata Legge n. 675/96 e successive modifiche ed integrazioni.	
Art. 22 – Divieto di cessione del contratto	
22.1 È fatto divieto alla Società di cedere il contratto.	
22.2 In caso di inosservanza, da parte della Società, degli obblighi di cui al	
precedente comma, l'Agenzia, fermo restando il diritto al risarcimento di	
ogni danno e spesa, avrà facoltà di risolvere immediatamente il contratto e di	
commissionare a terzi l'esecuzione delle residue prestazioni contrattuali in	
danno della Società.	
Art. 23 – Cessione del credito	
23.1 Ai sensi dell'art. 117 del D.lgs. n. 163/06 è ammessa la cessione dei	
crediti maturati dalla Società nei confronti dell'Agenzia a seguito della	
regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto	
effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le	
modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto, a condizione	
che:	
a) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura	
privata autenticata e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga	
notificato all'Agenzia;	
b) l'Agenzia non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al	
cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione stessa;	
c) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario	
disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale	
preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.	
07	

L'Agenzia in caso di notificazione della cessione può opporre al cessionario	
tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto.	
23.2 Qualora al momento della notifica della cessione del credito la Società	
risultasse, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973,	
inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più	
cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno €	
10.000,00, l'Agenzia si riserva il diritto, e la Società espressamente accetta,	
di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti.	
L'opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione	
scritta alla Società.	
Art. 24 – Cessione dell'azienda e/o mutamento del tipo sociale	
<b>24.1</b> La Società, qualora intenda cedere l'intera azienda o il ramo di attività	
che assicura le prestazioni contrattuali o prima di mutare tipo sociale, deve	
darne comunicazione scritta all'Agenzia, trasmettendo all'Ufficio Gare e	
Contenzioso tutta la documentazione riguardante l'operazione, almeno trenta	
giorni prima del compimento della stessa.	
<b>24.2</b> L'Agenzia si riserva, a suo insindacabile giudizio, di proseguire o meno	
il rapporto contrattuale con il soggetto cessionario.	
<b>24.3</b> Il mancato preavviso di cui al comma 1 fa sorgere in capo all'Agenzia	
la facoltà di recedere dal presente contratto.	
Art. 25 – Subappalto	
<b>25.1</b> E' consentito il subappalto, entro il limite massimo del 30%	
dell'importo contrattuale e secondo le previsioni dell'art. 118 del codice dei	
contratti pubblici, di cui al D.lgs. n. 163/06, nonché nel rispetto delle	

condizioni stabilite nel Disciplinare di gara, se preventivamente comunicato	
all'Agenzia in sede di domanda di partecipazione.	
25.2 Ai fini del presente articolo non costituisce subappalto l'affidamento, da	
parte della Società, dell'attività di trasporto e consegna dei Modelli, delle	
Istruzioni e delle Buste. In ogni caso, comunque, prima di procedere a tale	
affidamento, la Società avrà cura di trasmettere all'Agenzia certificato, di	
data non anteriore a sei mesi, rispetto alla sottoscrizione del presente	
contratto, di iscrizione al Registro delle Imprese, preventivamente acquisito	
dalle imprese affidatarie.	
25.3 È fatta, comunque, salva la responsabilità diretta della Società nei	
confronti dell'Agenzia.	
Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi o agli oneri	
dell'aggiudicatario, che rimane unico e solo responsabile nei confronti	
dell'Agenzia di quanto subappaltato. I pagamenti dei corrispettivi	
avverranno direttamente a favore della Società subappaltatrice, previo	
benestare dell'appaltatore, e andranno a defalco delle somme dovute	
dall'Agenzia all'appaltatore stesso.	
Art. 26 – Rappresentanza legale e tecnica	
<b>26.1</b> Per la forma e l'esecuzione del presente contratto le Parti sono	
rappresentate come segue:	
- la Società: Sig, domiciliato per la carica in, alla	
via, n	
- l'Agenzia: dott, domiciliato per la carica in Roma, alla Via	
Giorgione, 159.	

26.2 La Parte fornitrice indica, quale proprio rappresentante tecnico al quale	
l'Agenzia comunicherà le eventuali modifiche da apportare all'oggetto della	
fornitura, il dott	
Art. 27 – Domicilio legale	
27.1 A tutti gli effetti del presente contratto le Parti convengono di eleggere	
il proprio domicilio come segue:	
- la Società:	
- l'Agenzia: Via Giorgione n.159 – 00147 – Roma.	
27.2 Resta, pertanto, inteso che ogni comunicazione relativa al presente	
contratto deve essere indirizzata al domicilio di cui al precedente comma.	
Art. 28 – Oneri fiscali, spese contrattuali e spese di pubblicazione	
28.1 Sono a carico della Società tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali.	
28.2 A tal fine, la Società dichiara che le prestazioni previste dal presente	
contratto sono effettuate nell'esercizio dell'impresa e che trattasi di	
operazioni imponibili all'imposta sul valore aggiunto, che la Società è tenuta	
a versare con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e	
successive modificazioni ed integrazioni.	
<b>28.3</b> Ai sensi dell'articolo 34, comma 35, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179	
convertito dalla Legge 17 dicembre 2012 n. 221, la Società dovrà rimborsare	
all'Agenzia, mediante bonifico bancario, le spese per la pubblicazione della	
gara sui quotidiani di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 66 del	
D.lgs. n. 163/2006, nella specie pari ad € (euro	
) lordo IVA. La Società si impegna ad effettuare	
detto bonifico entro 15 giorni dalla data di stipula del presente atto.	
Art. 29 – Foro competente	

29.1 Le Parti convengono che per qualsiasi controversia derivante	
dall'interpretazione e/o dall'esecuzione del presente contratto, il Foro	
competente sia esclusivamente quello di Roma.	
I comparenti mi chiedono di omettere la lettura degli allegati, dichiarando di	
averne conoscenza.	
Questo atto, da me letto ai comparenti, i quali lo approvano, occupa	
pagine di mezzi fogli	
ed è stato scritto a macchina e a mano da persona di mia fiducia e da me.	
I comparenti mi chiedono di omettere la lettura degli allegati, dichiarando di	
averne conoscenza.	
Ai sensi dell'art. 47ter, comma 2, della Legge notarile, il presente atto	
pubblico informatico redatto in modalità elettronica, così come previsto	
dall'art.11, comma 13, del Codice dei contratti pubblici, e come sostituito	
dal D.L. n.179 del 2012, è stato da me Ufficiale Rogante letto ai comparenti,	
i quali lo approvano, mediante l'uso ed il controllo personale degli strumenti	
informatici, occupa pagine di mezzi	
fogli ed è stato scritto a macchina da persona di mia fiducia e da me.	
La Società dichiara di conoscere ed espressamente approva, ai sensi e per gli	
effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. le clausole e le condizioni di cui agli artt.	
6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 19 e 20 del presente atto.	